

Stephen Osusky, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Czecho-Slovacca a Londra ;

L'Ungheria:

Gaston de Bénard, ministro del lavoro o della Previdenza sociale ;

Alfred Drasche-Lázár de Thorda, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario ;

I quali, dopo avere scambiato i loro pleni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, sono convenuti nelle disposizioni seguenti :

A datare dall'entrata in vigore del presente trattato, lo stato di guerra cesserà.

Salvo le disposizioni del presente trattato, dal momento della sua entrata in vigore le Potenze alleate e associate saranno in relazioni ufficiali con l'Ungheria.

Parte I.

Patto della Società delle Nazioni

Allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale, realizzare la pace e la sicurezza degli Stati, mercè:

l'impegno di non ricorrere in dati casi alle armi,

lo stabilimento di rapporti palesi, giusti ed onorevoli fra le Nazioni,

il fermo riconoscimento delle regole di diritto internazionale come norme effettive di condotta fra i Governi,

l'osservanza della giustizia e il rispetto scrupoloso di ogni trattato nelle relazioni reciproche dei popoli civili,

le Alte Parti contraenti consentono nel presente « Patto della Società delle Nazioni ».

Art. 1.

Saranno Membri fondatori della Società delle Nazioni quelli tra i firmatari che sono nominati nell'elenco allegato a questo patto, e quegli altri Stati nominati del pari nell'elenco, che aderiranno al patto senza riserve, mediante una dichiarazione depositata presso il Segretariato entro due mesi dall'entrata in vigore di questo patto ; la loro adesione dovrà essere notificata a tutti gli altri Membri della Società.

Qualunque Stato, dominio o colonia, pienamente autonomo, non nominato nell'elenco, può diventare Membro della Società se la sua ammissione sia approvata dai due terzi dell'Assemblea, purché dia effettive garanzie della sua sincera intenzione di osservare i propri doveri internazionali, e accetti quelle norme che potranno essere prescritte dalla Società relativamente alle sue forze e ai suoi armamenti, militari, navali ed aerei.

Ogni Membro della Società potrà recederne, salvo preavviso di due anni, purché al momento del recesso abbia adempito tutti i suoi doveri internazionali e tutte le obbligazioni che derivano da questo patto.

Art. 2.

L'azione della Società, a norma del presente patto, si svolgerà per mezzo di un'Assemblea e di un Consiglio, assistiti da un Segretariato permanente.

Art. 3.

L'Assemblea sarà costituita dai rappresentanti dei Membri della Società.

Si riunirà a determinati periodi e ogni volta che le circostanze lo richiedano, nella sede della Società o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

L'Assemblea può trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Società o che interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Società disporrà di un voto e non potrà avere più di tre rappresentanti nell'Assemblea.

Art. 4.

Il Consiglio sarà composto dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, dell'Impero britannico, della Francia, dell'Italia e del Giappone e dei rappresentanti di altri quattro Membri della Società. Questi quattro Membri saranno designati dall'Assemblea di tempo in tempo, quando lo creda opportuno. Finché non sia avvenuta la prima designazione da parte dell'Assemblea, saranno Membri del Consiglio i rappresentanti del Belgio, del Brasile, della Grecia e della Spagna.

Coll'approvazione della maggioranza dell'Assemblea, il Consiglio potrà designare altri Membri della Società che avranno una rappresentanza permanente nel Consiglio ; con la stessa approvazione potrà aumentare il numero dei Membri della Società che dovranno essere designati dall'Assemblea per la rappresentanza nel Consiglio.

Il Consiglio si riunirà ogni volta che le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno nella sede della Società, o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

Il Consiglio può trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Società o interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Società che non sia rappresentato nel Consiglio sarà invitato a mandare un rappresentante che partecipi alle adunanze, durante la trattazione degli argomenti che specialmente lo riguardano.

Nelle adunanze del Consiglio, ogni Membro della Società in esso rappresentato disporrà di un voto e non potrà avere più di un rappresentante.

Art. 5.

Eccettuati i casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso nel presente patto, o dalle clausole di questo trattato, le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio richiederanno l'approvazione di tutti i Membri della Società rappresentati nell'adunanza.

Ogni questione di procedura nelle adunanze dell'Assemblea o del Consiglio, compresa la nomina di Commissioni per l'esame di speciali argomenti, sarà definita dall'Assemblea o dal Consiglio e potrà essere decisa dalla maggioranza dei Membri della Società rappresentati nell'adunanza.

La prima riunione dell'Assemblea e la prima riunione del Consiglio saranno convocate dal Presidente degli Stati Uniti di America.

Art. 6.

Il Segretariato permanente sarà istituito nella sede della Società. Comprenderà un segretario generale e quel numero di segretari e impiegati che sarà necessario.

Il primo segretario generale sarà la persona designata nell'allegato ; in seguito il segretario generale sarà nominato dal Consiglio con l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea.

I segretari e gli impiegati del Segretariato saranno nominati dal segretario generale con l'approvazione del Consiglio.

Il segretario generale interviene in tale qualità a tutte le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio.

Le spese del Segretariato saranno a carico dei Membri della Società, secondo il riparto delle spese per l'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

Art. 7.

La sede della Società è stabilita a Ginevra.

Il Consiglio potrà in qualunque tempo deliberare che sia stabilita altrove.

All'esercizio di tutte le funzioni dipendenti dalla Società, o ad essa attinenti, compreso il Segretariato, saranno ammessi ugualmente uomini e donne.

I rappresentanti dei Membri della Società e i funzionari di